




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000712 P-4.22.3
del 28/01/2014



Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero Affari Esteri
Nucleo di valutazione

Ministero dell'Interno
c.a. Dott. Vincenzo Callea
- Ufficio Gabinetto
- Ufficio Legislativo

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. COM (2013) 853.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero degli Affari Esteri in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
Ufficio IV
Istituzioni e Giuridico

3019/
Codice Mittente: 0186/ 17287

Roma, 24/01/2014

(data e numero di protocollo)

Posizione:

G	001				
---	-----	--	--	--	--

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Riferimento: Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPE n. 125 del 9.1.2014

NOTA:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000681 A-4.22.3
del 27/01/2014



8825301

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche europee -
Ufficio coordinamento Politiche UE
Segreteria CIAE
infociaceattiue@governo.it

Ministero dell'Interno
c. a. Dott. Vincenzo Callea
Ufficio Gabinetto
Ufficio Legislativo

e, p.c. MAE

DGUE Ufficio I
DGIT Ufficio VI

In riscontro alla Nota in riferimento, si trasmette in allegato la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, relativa alla proposta di Regolamento UE indicata in oggetto.

Amb. Luigi Mattiolo
Direttore Generale per l'Unione Europea



Ministero degli Affari Esteri

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE
24/12/2012 N. 234**

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

Atto comunitario - finalità e proposte

La proposta di Regolamento in esame si rende necessaria per modificare gli allegati del Regolamento (CE) n. 539/2001, alla luce dei progressi compiuti nell'ultimo triennio dalla Repubblica di Moldova nell'ambito del dialogo sulla liberalizzazione dei visti, che rappresenta uno dei pilastri delle relazioni UE-Moldova, nella più ampia cornice del Partenariato Orientale (PO). In tale contesto, il 29 novembre 2013 è stato parafato l'Accordo di Associazione con l'UE inclusivo di un'area di libero scambio ampia e approfondita, che rende di fatto Chisinau il partner privilegiato fra i vicini orientali e con il quale sussiste il più avanzato livello di cooperazione.

A seguito dell'avvenuta modifica, la Moldova sarà pertanto spostata dall'allegato I (elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri) all'allegato II (elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo) del Regolamento.

La prospettiva della liberalizzazione dei visti rappresenta nell'immediato il risultato più tangibile per lo sviluppo delle relazioni UE Moldova: si tratta di un processo (*Visa Liberalization Action Plan*) che dal 2010 ha previsto precisi adempimenti in capo alla Moldova per l'adeguamento agli standard UE in materia di sicurezza dei documenti (fra cui l'uso delle biometrie), immigrazione clandestina e riammissione, ordine pubblico, stato di diritto, contrasto a criminalità e corruzione, sicurezza e controllo delle frontiere, relazioni esterne e diritti fondamentali, al fine di garantire una giusta integrazione nella mobilità fra i paesi dell'UE e la Moldova, rispettando i principi e le norme che regolano lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

In tale ambito, il 15 novembre 2013 la Commissione Europea ha pubblicato il quinto rapporto sullo stato di avanzamento del *Visa Liberalization Plan* (VLAP) nel quale si fa stato del conseguimento da parte di Chisinau di tutti gli obiettivi previsti e si propone pertanto di esentare dal visto Schengen (di corto soggiorno) i cittadini moldavi titolari di passaporto biometrico rilasciato in conformità alle norme

dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). La Moldova è il primo tra i Partner del PO ad avviarsi verso questo traguardo.

A- Rispetto dei principi comunitari

La proposta della Commissione è da ritenersi conforme al principio di attribuzione. Essa afferisce a materia di competenza concorrente dell'Unione europea che deve essere aggiornato limitatamente agli allegati I e II. Le basi giuridiche sono correttamente richiamate in premessa della proposta di Regolamento.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. L'obiettivo perseguito dalla proposta non può essere perseguito singolarmente dagli Stati membri in quanto l'adattamento della vigente normativa europea al nuovo regime previsto per la Repubblica di Moldova presuppone un intervento normativo a livello europeo.

La proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto risultano proporzionati alla finalità. Quanto al contenuto, la proposta si limita allo stretto indispensabile per raggiungere l'obiettivo fissato. Sul piano della forma, la scelta dello strumento del Regolamento appare necessaria in quanto occorre novellare un atto che ha già natura regolamentare.

B- Valutazione del progetto di Regolamento

Si esprime una valutazione positiva sul progetto di Regolamento in parola. Lo spostamento della Moldova dall'allegato I all'allegato II si configura infatti quale naturale conseguenza dell'attuazione, da parte moldava, degli impegni concordati con l'UE nel quadro del *Visa Liberalization Action Plan*.

Si segnala come la proposta in esame si fonda, oltre che sulla conformità con i parametri di riferimento contemplati dai quattro blocchi del VLAP, anche sulla valutazione effettuata dalla Commissione Europea circa la non sussistenza di un rischio migratorio.

Stando ai dati elaborati dalla Commissione e sulla base di quanto indicato dagli Stati Membri, alla fine del 2012 soggiornavano legalmente nell'UE circa 230.000 cittadini moldavi e – sempre secondo tale fonte – il rischio di immigrazione irregolare di cittadini moldavi nell'UE è calato negli ultimi anni: fra il 2008 e il 2012 il numero di fermi di migranti moldavi irregolari è, infatti, diminuito costantemente, passando da 6.830 nel 2008 a 3.070 nel 2012 (-55%). Nello stesso periodo si sono dimezzate (-48%) anche le domande di asilo presentate da cittadini moldavi: da 837 nel 2008 a 435 nel 2012. La percentuale di rimpatri effettuati rispetto al numero di decisioni di rimpatrio emesse sta inoltre migliorando: nel 2012 ha raggiunto il 73%, in confronto al 50% circa dei quattro anni precedenti. Infine, mentre il numero di domande di visto Schengen per soggiorni di breve durata è rimasto stabile negli ultimi tre anni (oscillando fra 50.000 e 55.000), il tasso di rifiuto delle domande di visto è fortemente calato, passando dall'11,4% nel 2010 al 6,5% nel 2012.

Tale tendenza è in linea con i dati relativi ai visti richiesti alla nostra Ambasciata a Chisinau, che nell'ultimo triennio pur a fronte di un calo complessivo del numero di pratiche visto trattate¹ – dovuto alla riduzione di visti nazionali, di lungo soggiorno – registra un lieve incremento dei visti Schengen rilasciati (dai 9.623 del 2011 ai 10.910 del 2013, +13,3%). Il tasso di dinieghi, anch'esso in calo progressivo (7,2% nel 2011, 6% nel 2012, 4,1% nel 2013) è in linea con gli altri partner Schengen; tuttavia, in molti casi, si tratta di dinieghi di visti turistici che corrispondono poi a visti per ricongiungimento familiare, una volta espletate le necessarie procedure. In quest'ultimo triennio si osserva peraltro una tendenziale variazione nella tipologia dei visti richiesti, passando dalla prevalenza di visti nazionali, di lungo soggiorno (56% del totale nel 2011), a quella dei visti Schengen, di corto soggiorno (75,9% del totale nel 2013); tale variazione è in larga parte dovuta alla situazione contingente del mercato del lavoro italiano e alla mancata previsione – dal 2009 – delle quote di ingresso per lavoro subordinato non stagionale a favore di cittadini extracomunitari (cd Decreto flussi).

Si segnala peraltro come in sede UE l'Italia sia stata fra gli Stati membri che più attivamente hanno sostenuto l'avvio di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con Chisinau, alla luce dell'intensità dei rapporti bilaterali.

Le modifiche alle norme UE relative ai visti introdurranno infine nel Regolamento n. 539/2001 un nuovo meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto, che contribuirà a preservare l'integrità del processo di liberalizzazione dei visti e garantirà, come misura condizionale di *extrema ratio*, che l'esenzione dell'obbligo del visto non porti a irregolarità o abusi.

C – Valutazione d'impatto

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la proposta non comporta di per sé oneri finanziari per l'UE e gli Stati membri. Certamente, il venir meno della necessità di rilasciare un visto Schengen ai titolari di passaporto biometrico ridurrà gli introiti degli Stati Schengen derivanti dai diritti per i visti previsti dall'art.16 del Codice Visti (Regolamento n. 810/2009); tali diritti sono stati, peraltro, già ridotti da 60 € a 35 € in virtù dell'Accordo di facilitazione dei visti fra l'UE e la Repubblica di Moldova entrato in vigore il 1° gennaio 2008, che ha introdotto anche numerose categorie per cui è prevista la gratuità del visto e il rilascio di visti multingresso a validità pluriennale. Inoltre, tali diritti sui visti sono previsti dalla normativa dell'Unione per compensare le spese amministrative legate al rilascio dei visti che gravano sugli Stati Schengen e che verranno dunque meno.

¹ 23.489 nel 2011 (+7,8%), 17.390 nel 2012 (-25,9%), 14.947 nel 2013 (-14%)